



COMUNE DI BUCINE
Provincia di AREZZO

ORIGINALE

CONSIGLIO COMUNALE seduta del 31-05-2022

Deliberazione numero 27

Il Consiglio comunale, regolarmente convocato in sessione straordinaria, si è riunito alle ore 17:30.

Dei consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, al momento della trattazione del punto dell'ordine del giorno, avente per oggetto:

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA TARI PER L'ANNO 2022

risultano 16 consiglieri presenti e 1 assente/i:

Benini Nicola	P	Lombardi Loredana	P
Badii Laura	P	Lottarini Sandra	P
Maestrini Matteo	P	Nieddu Pietro	P
Coppi Paola	P	Tata Andrea	P
Milaneschi Linda	A	Mugnaini Jerry	P
Peruzzi Daniele	P	Frullanti Patrizia	P
Procelli Michela	P	Scala Vittorio	P
Picchioni Ferruccio	P	Coppi Giulia	P
Valentini Stefania	P		

Presidente: Coppi Paola

Segretario: Dottori Roberto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, e da un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 13 del 02 aprile 2014, n. 48 del 29 settembre 2014, n. 14 del 30 marzo 2015, n. 52 del 27 dicembre 2016, e in ultimo odierna, veniva rispettivamente approvato e, successivamente, modificato il regolamento disciplinante l'imposta unica comunale (IUC);
- l'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti;
- il vigente Regolamento per l'applicazione dell'IMU e dellaTaRi;

Visto il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 approvato con deliberazione dal Consiglio Comunale in data odierna;

Considerato che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, della legge 147/2013 e più precisamente:

- al comma 652, a decorrere dal 1° gennaio 2014, "Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiut
i
";
- il comma 654 stabilisce che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del d. lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi

Rilevata l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica e individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali, assicurando, comunque, l'agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della legge n. 147/2013;

Esaminate le tariffe del tributo per l'anno 2022, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di cui alla Delibera 03 agosto 2021 n. 363, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a. applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 652 della legge n. 147/2013;
- b. scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa e in accordo con il comma 652 dello stesso D.P.R.;
- c. applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della legge n. 147/2013;

Visto lo studio effettuato dall'Ufficio Tributi, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), con il quale è stato possibile individuare tutti gli elementi richiesti dalla normativa sopra richiamata, in particolare il costo del servizio per unità di superficie e i coefficienti di produttività dei rifiuti (elaborati in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte);

Vista la nuova ripartizione dei costi tra fissi e variabili, attuata nel PEF secondo il metodo MTR-2 di ARERA, di prima applicazione nel corrente anno, che non prevede più la riclassificazione dei costi, effettuata al contrario nei PEF degli anni precedenti, producendo delle disomogeneità rilevanti in alcune categorie di contribuenti, e importanti aumenti del dovuto rispetto alla TaRi del 2021;

Ritenuto a tal proposito di inserire delle agevolazioni straordinarie, a valere solo per il corrente anno 2022, per mitigare tali disomogeneità, come di seguito:

- -5% del dovuto per tutte le *utenze domestiche* che registrino un incremento della TaRi 2022 rispetto alla TaRi 2021 (a parità di situazione) superiore al 15%;
- -5% del dovuto per tutte le *utenze non domestiche* che registrano un incremento della TaRi 2022 rispetto alla TaRi 2021 (a parità di situazione) superiore al 20%;

Queste agevolazioni straordinarie non si applicano ai casi in cui l'aumento dell'importo della TaRi sia dovuto a variazioni sostanziali della situazione del contribuente tra i due anni di riferimento.

Visto l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 citata, che prevede che le tariffe della TARI debbano essere approvate dal Consiglio Comunale e siano divise fra parte fissa della tariffa, che copre i costi fissi, e parte variabile, che copre i costi variabili;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, dott.ssa Matassoni Antonella;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, dott.ssa Matassoni Antonella, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, dott.ssa Matassoni Antonella, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;

L'Assessore LAMIONI illustra il punto
Entra Stefania Valentini alle ore 18.42

Il SINDACO spiega le modalità di pagamento, con due rate e conguaglio.

MUGNAINI: la spiegazione è esauriente. Purtroppo la situazione è di grossa criticità anche per le imprese che hanno anche l'aggravio di altre bollette. Le famiglie più numerose più pagheranno per la modifica tra la parte fissa e variabile. Si dovrebbe aiutare le famiglie numerose altrimenti le nascite non riprendono nel nostro paese. Non possiamo approvare questo punto e il nostro voto sarà contrario poiché la percentuale di aumento dovrebbe tener conto di quanta immondizia produco perché si crei un meccanismo premiante.

VOTAZIONE

PRESENTI n.16

VOTANTI n. 16

FAVOREVOLI n. 11

CONTRARI n. 5 (Tata, Frullanti, Mugnaini, Scala, Coppi Giulia)

ASTENUTI n. 0

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

PRESENTI n.16

VOTANTI n. 16

FAVOREVOLI n. 11

CONTRARI n. 5 (Tata, Frullanti, Mugnaini, Scala, Coppi Giulia)

ASTENUTI n. 0

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di deliberare per l'anno 2022 le seguenti tariffe per l'applicazione della Tassa Rifiuti – TaRi:

a. UTENZE DOMESTICHE

Numero Componenti il nucleo familiare	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1	0,463047	99,618305
2	0,506121	179,312950
3	0,549195	229,122103
4	0,592269	268,969425
5	0,629959	358,625900
6 o più	0,662265	408,435053

b. UTENZE NON DOMESTICHE

Categorie	Tariffa fissa	Tariffa variabile
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	0,526625	2,713270
CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,397127	2,040955
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	0,448926	2,305079
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	0,699289	3,577675
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	0,483459	2,458751
ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1,372677	7,044897
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	1,027351	5,272869
CASE DI CURA E RIPOSO	0,768355	3,942646
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	0,742455	3,788974
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,742455	3,788974
NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	1,053251	5,407332
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	1,243181	6,343771
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	0,742455	3,793776
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B	0,966919	4,955921
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA	0,854687	4,370046
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	1,087784	5,561004
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,768355	3,937844
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,759722	3,889821
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	2,805792	19,208996
MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE	2,305066	14,406747
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA	2,805792	19,208996
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	1,812973	9,604498
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,020170	8,644048
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	6,043245	24,011245

3. di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 decreto legislativo 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

4. di deliberare la riduzione della tassa annua sui rifiuti, limitatamente al solo anno corrente 2022, come ulteriore agevolazione rispetto a quelle ordinarie già previste nel Regolamento IMU e TaRi, come di seguito:
 - a. **-5%** per tutte le *utenze domestiche* che registrino un incremento della TaRi 2022 rispetto alla TaRi 2021 (a parità di situazione) superiore al 15%;
 - b. **-5%** per tutte le *utenze non domestiche* che registrano un incremento della TaRi 2022 rispetto alla TaRi 2021 (a parità di situazione) superiore al 20%;Queste agevolazioni straordinarie non si applicano ai casi in cui l'aumento dell'importo della TaRi sia dovuto a variazioni sostanziali della situazione del contribuente tra i due anni di riferimento;
5. di prevedere che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
6. di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;
7. di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. di dichiarare, considerata l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue :

IL PRESIDENTE
Coppi Paola

Segretario
Dottori Roberto

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.